

FAQ
BANDO DI GARA
n. 16/2009

Gara con procedura aperta ai sensi del D.Igs. n. 163/06 ess.mm.ii. (il Codice Appalti), per l'affidamento di servizi di accompagnamento al sistema di accreditamento degli organismi di formazione della Regione Siciliana"

1. In merito a quanto riportato sul Bando della gara in oggetto e più precisamente all'art. III .2.1 dove si legge che non è ammessa la partecipazione di concorrenti che hanno attualmente in corso servizi di assistenza tecnica con la Regione Sicilia si chiedono le seguenti precisazioni:
 - il divieto di partecipazione alla gara è da considerarsi solo per i concorrenti che hanno attualmente in gestione servizi di assistenza tecnica finanziati con fondi POR FSE o si estende anche ai concorrenti che hanno in corso servizi di assistenza tecnica finanziati con fondi relativi ad altri Programmi?
 - Nel caso in cui il divieto di partecipazione alla gara si estenda ai concorrenti che hanno in gestione attività di Assistenza Tecnica con la Regione Siciliana finanziati con fondi differenti dal FSE, quali sono i Fondi che generano l'incompatibilità con la gara in oggetto?

Risposta: In relazione alla richiesta di precisazioni sul limite posto per i soggetti ammessi a partecipare di cui all'art. III.2.1. del bando di gara si chiarisce che in applicazione del principio del *favor participationis* il limite alla partecipazione alla procedura di gara è posto ai soggetti che abbiano in corso servizi di assistenza tecnica alla Regione Sicilia nello specifico a valere sul **PO FSE** .

2. Con riferimento alla dimostrazione del possesso del requisito di fatturato specifico di cui al punto 111.2.2., lett. b), al fine di evitare di dichiarare fatturato su servizi non coerenti con quanto richiesto da codesta Stazione Appaltante, si richiede di chiarire che cosa si intenda per "servizi effettuati nei settori oggetto di gara".

In particolare, si chiede di chiarire se tale definizione faccia riferimento:

- ai servizi generali di consulenza gestionale (ossia servizi assolutamente analoghi a quelli oggetto di gara, come del resto emerge anche da quanto riportato nella sezione 11.1.6 del Bando di gara, "CPV");
- ai servizi rientrati nelle attività/azioni elencate nell'art. 4 "oggetto del servizio" del capitolato e disciplinare di gara;

Risposta: Come indicato nell'ambito di analoghe procedure di gara, il fatturato specifico è da intendersi quello prodotto nell'ambito della prestazione di servizi nei settori oggetto di gara di cui al punto II.1.5 del bando ed all'art. 4 del Capitolato e Disciplinare di gara, resi a favore di soggetti pubblici o privati indipendentemente dall'eventuale cofinanziamento su fondi pubblici e/o comunitari.

3. A pag. 8 del disciplinare si evince che la "domanda" dovrà essere redatta su un fac simile allegato 1, a pena di nullità.

- Nel documento si richiede la presentazione del "modello GAP compilato nella parte impresa partecipante", documento non richiamato nè nel bando e nè nel capitolato/disciplinare, ma solo in tale modello;

- Ed ancora nel documento si evince: "Le dichiarazioni di cui agli allegati 1A e 1B attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione devono essere presentate da ciascun partecipante al Raggruppament". Tali allegati 1A e 1B non si rilevano nella documentazione si domanda se si tratti di un refuso.

Risposta:

L'Allegato 1 (reperibile sul profilo committente) costituisce un supporto per la compilazione della domanda di partecipazione. Come riportato all'art. 12 del capitolato e disciplinare di gara è pena di nullità la mancata presentazione della domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni e i documenti richiesti dal CSA, a prescindere dall'utilizzo del supporto (Allegato1) o meno.

Premesso che laddove sorgano incongruenze fra il disciplinare/capitolato e la modulistica puramente di supporto prevale il disciplinare/capitolato quale *lex specialis* in quanto parte integrante del bando di gara, ne diviene che la mancata presentazione del modulo GAP non può essere causa di esclusione in quanto nel caso specifico non può farsi ricorso al principio dell'eterointegrazione del bando di gara. cfr parere 2007 dell'Autorità di Vigilanza.

4. Per poter valutare l'offerta economica, avremmo bisogno di conoscere il numero degli organismi formativi siciliani accreditati fino ad oggi dalla Regione ed (almeno in percentuale) il numero delle nuove richieste di accreditamento annue. I dati statistici relativi agli organismi accreditati nella regione Sicilia sono disponibili?

Risposta: si invita a visionare il sito del Dipartimento Formazione che riporta le informazioni sull'attività dello stesso ed in particolare del servizio accreditamento.

5. Si chiede la possibilità di far dichiarare il Procuratore, oltre che per sé anche per tutti i soggetti interessati (Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttori Tecnici...etc.)

Risposta: la risposta è affermativa con l'avvertenza che il Procuratore deve essere munito di idonea procura speciale ai sensi dell'art. 2206 e ss. del Codice Civile.